

N. 21.624 di repertorio

N. 3.897 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, questo giorno diciannove del mese di maggio

19 maggio 2004.

In Milano, nel mio studio in Via G.Sacchi n. 12.

Avanti a me, Dott. Guido Peregalli, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano e senza l'assistenza dei testimoni avendo le parti dichiarato di rinunciarvi d'accordo tra loro e con me Notaio, sono personalmente comparsi i Sigg.:

Dott. Valentino Lembo, nato a Bressanone il 5 luglio 1958 e residente a Sesto San Giovanni (Milano), in Via Cavallotti n. 114, medico chirurgo, cod. fisc. LMB VNT 58L05 B160S;

Dott. Ida Rosa Salvo, nata a New York (Stati Uniti d'America) il 26 maggio 1953 e residente a Monza (Milano), in Via Tommaso Grossi n. 12, medico chirurgo, cod. fisc. SLV DRS 53E66 Z404V;

Dott. Fabio Maria Triulzi, nato a Milano il 31 dicembre 1957 e residente a Milano, in Via Vigoni n. 5, medico chirurgo, cod. fisc. TRL FMR 57T31 F205F;

Michelina detta Michela Graziani, nata a Ro (Ferrara) l'11 maggio 1953 e residente a Milano, in Via Piero della Francesca

n. 32, infermiera dirigente, cod. fisc. GRZ MHL 53E51 H360Q;

Dott. Maria Angela Bosoni, nata a Piacenza il 23 agosto 1948 e residente a Milano, in Via Stefini n. 2, medico chirurgo, cod. fisc. BSN MNG 48M63 G535D;

Dott. Daniela Massari, nata a Milano il 29 marzo 1957 e ivi residente in Via B. Luini n. 8, medico chirurgo, cod. fisc. MSS DNL 57C69 F205B;

Franca Vincenzi, nata a Minerbe il 25 settembre 1953 e residente a Milano, in Piazza Napoli n. 35, impiegata, cod. fisc. VNC FNC 53P65 F218T;

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani, i quali con il presente atto dichiarano di costituire un'Associazione senza fini di lucro denominata "Ospedale dei Bambini Milano - Buzzi - O.N.L.U.S." o più brevemente "OBM - O.N.L.U.S.", con sede in Milano, Via Castelvetro n. 32, avente le caratteristiche di cui allo Statuto che reggerà l'Associazione che, letto da me Notaio e firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

I comparenti all'unanimità dichiarano che l'Associazione sarà retta da un Consiglio Direttivo composto di sette membri e

nominano a farvi parte per un triennio i qui comparsi Sigg.
Valentino Lembo, nominato Presidente, Fabio Maria Triulzi,
nominato Vice Presidente, Ida Rosa Salvo, nominata Segretario
Scientifico, Michelina detta Michela Graziani, nominata
Tesoriere, e Maria Angela Bosoni, Franca Vincenzi e Daniela
Massari.

Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti,
sono a carico dell'Associazione qui costituita.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura, unitamente
all'allegato statuto, alle parti che lo approvano e con me lo
sottoscrivono.

Consta il

presente atto di un foglio scritto su poco più di due pagine e
mezza in parte a macchina con nastro indelebile da persone di
mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to Valentino Lembo

" Ida Rosa Salvo

" Fabio Maria Triulzi

" Michelina detta Michela Graziani

" Maria Angela Bosoni

" Daniela Massari

" Franca Vincenzi

" Guido Peregalli

Allegato "A" al n. 21.623/3.897 di rep.

Statuto

Art. 1) Costituzione

a) E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, l'Associazione senza scopo di lucro avente la denominazione

"Ospedale dei Bambini Milano - Buzzi - O.N.L.U.S."

o più brevemente

"OBM - O.N.L.U.S."

Art. 2) Sede - Durata

- a) L'Associazione ha sede in Milano, Via Castelvetro n. 32.
- b) La variazione d'indirizzo, che potrà essere deliberata dall'Assemblea Generale, non costituisce modifica del presente Statuto.
- c) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei

Soci.

Art. 3) Finalità

L'Associazione si propone come scopo primario, al di fuori da ogni finalità di lucro, l'organizzazione e lo svolgimento di attività volte alla raccolta di fondi, liberalità in denaro o in natura, lasciti e donazioni da destinare a finalità di solidarietà sociale e sanitaria, ossia al miglioramento della cura e dell'assistenza di bambini, donne e famiglie in condizioni di vulnerabilità che accedono all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.

L'Associazione si propone altresì finalità culturali e scientifiche, condotte in piena assenza di incidenze politiche o lucrative, garantendo la pari opportunità tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e la parità democratica interna tra gli associati.

Coerentemente con lo sforzo dell'Ospedale Vittore Buzzi di confermare e rafforzare la sua vocazione istituzionale di Ospedale dei Bambini di Milano, e strumentalmente al conseguimento del suo scopo primario, l'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- umanizzazione dell'Ospedale, attraverso l'accrescimento delle conoscenze e della applicazione delle migliori cure mediche e

psicologiche della donna, del neonato, del bambino e della famiglia;

- supporto allo sviluppo tecnologico dell'Ospedale attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e la promozione dell'innovazione tecnologica come strumento per realizzare un'assistenza d'alto livello e di maggiore efficacia ed efficienza;

- supporto allo sviluppo culturale e scientifico dell'Ospedale attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione del personale, ricerca clinica, scambi con altre istituzioni italiane e straniere, informazione e divulgazione, seminari e convegni a livello nazionale e internazionale, promozione e diffusione del lavoro scientifico svolto presso l'Ospedale Buzzi.

L'Associazione potrà valutare, secondariamente, il finanziamento di progetti etici, coerenti con gli obiettivi dell'Associazione stessa, da attuarsi in Italia e/o all'estero.

Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti, l'Associazione si potrà avvalere di prestazioni in regime di collaborazione libero professionale da parte di professionisti non soci, avvalendosi anche di prestazioni erogate dai soci

offerte a titolo gratuito al netto del rimborso delle spese sostenute.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque attività non ricomprese tra quelle di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 o ad esse non direttamente connesse.

Art. 4) Soci

Sono Soci dell'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Onorari;
- c) i Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro (persone fisiche o enti) che sono indicati nell'Atto Costitutivo o che hanno versato una quota associativa riconosciuta come rilevante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

b) Sono Soci Onorari coloro (persone fisiche o enti) che vengono designati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo tra le persone che hanno dato un contributo significativo nell'ambito della cura dei bambini e delle famiglie per meriti scientifici e professionali, e le persone o enti che si impegnano a sostenere con continuità l'Associazione.

c) Sono Soci Ordinari coloro che abbiano fatto richiesta d'iscrizione al Consiglio Direttivo e versato la quota sociale annuale.

d) I Soci Onorari, Fondatori e Ordinari sono soci permanenti salvo decadenza secondo quanto indicato dal presente Statuto.

Art. 5) I Soci sono tenuti ad attenersi allo Statuto e al Regolamento interno nonché al pagamento delle quota sociale annuale. Hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione, ad essere elettori attivi e passivi per le cariche statutarie e ad avere accesso agli atti e registri dell'Associazione.

È escluso ogni diritto dei soci alla titolarità di quote del patrimonio sociale anche in caso di recesso dalla associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione associativa.

Art. 6) Perdita della qualità di Socio.

La perdita della qualità di Socio avviene per:

a) dimissioni;

b) decadenza dopo il secondo anno di morosità;

c) esclusione per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione, accertata dall'Assemblea con delibera motivata, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Scientifico;
- f) il Tesoriere;
- g) il Presidente Onorario (facoltativo);
- h) il Comitato Scientifico (facoltativo);
- i) il Comitato Onorario (facoltativo);
- l) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito - con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali - durano tre anni e sono rinnovabili.

Art. 8) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Partecipano all'Assemblea, con pieno diritto di voto, tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

- 1) Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) ratificare la nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approvare lo Statuto e il Regolamento e loro modifiche;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare uno o più Liquidatori e disporre le principali modalità di liquidazione;
- e) deliberare e approvare il bilancio consuntivo annuale;
- f) deliberare l'esclusione di Soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato;
- g) approvare il Regolamento.

2) Convocazioni, Presidenza, Delibere e Maggioranze:

a) L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente entro il primo quadrimestre di ogni anno fiscale. L'Assemblea è valida in prima convocazione alla presenza di due terzi dei Soci, in seconda convocazione di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea che debba deliberare in merito a modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione è considerata valida alla presenza di due terzi dei Soci, anche in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei Soci per deliberare su

specifiche urgenze.

Ogni Socio può rappresentare con delega scritta non più di tre altri Soci.

b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo per ordine di anzianità ovvero in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

c) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Nel caso di delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei Soci presenti.

Ogni socio, a qualunque categoria appartenga ha diritto a un solo voto.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Art. 9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci, in numero variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), di cui la maggioranza deve essere composta da soggetti operanti all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Scientifico. Il Tesoriere può essere

nominato anche esternamente al Consiglio Direttivo ed anche fra non soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Operativo, anche non socio, che avrà il compito di gestire e coordinare le attività dell'Associazione, sotto il controllo e le direttive del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha facoltà di proporre all'Assemblea, che ne ratifica la nomina, il Presidente Onorario dell'Associazione.

Ha facoltà di istituire comitati scientifici e d'onore formati da Soci o non Soci di chiara fama scientifica, o personalità della comunità di particolare rilievo culturale e professionale, che condividono gli scopi e lo spirito dell'Associazione e si fanno garanti della qualità scientifica e culturale dell'attività dell'Associazione stessa e che possano portare benefici diretti o indiretti all'Associazione stessa.

Le cariche elettive durano tre anni e sono rinnovabili.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto il Direttore Operativo dell'Associazione, nonché il Tesoriere, qualora non faccia più parte del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare e vigilare

sulle attività di raccolta fondi, sull'erogazione degli stessi ai soggetti terzi, nonché sulle attività amministrative, organizzative e di comunicazione dell'Associazione, di approvare il bilancio preventivo e verificare il bilancio consultivo predisposto dal Tesoriere e dal Direttore Operativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché di verificare che le entrate e le uscite siano in linea con il bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di vigilare sulle attività scientifiche e cliniche intraprese dall'Associazione in connessione con le attività solidaristiche istituzionali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel verbale redatto da un membro designato a tale funzione come Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale

dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e presenta la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione.

Il Vice Presidente assolve alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11) Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Attua, in coordinamento con il Direttore Operativo, la programmazione dell'attività scientifica, propone al Consiglio Direttivo i membri del Comitato Scientifico, con cui mantiene i legami a nome dell'Associazione.

Art. 12) Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli è custode delle risorse finanziarie dell'Associazione e vigila sulla loro gestione. È responsabile della raccolta annuale delle quote associative. Controlla che la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori sia conforme alle norme vigenti. Redige insieme al Direttore Operativo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 13) Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ha il potere di nominare un Collegio dei Probiviri per le questioni di competenza di detto Collegio.

Art. 14) Fondo associativo - Quote associative - Esercizio finanziario

a) Per il conseguimento delle proprie finalità associative, l'Associazione è dotata di un proprio fondo autonomo, che è formato dalle quote associative annuali e dalle contribuzioni dei Soci, nonché dalle donazioni, dai lasciti e dagli eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative svolte nell'ambito delle proprie finalità e dei propri scopi dell'Associazione effettuate anche da società di raccolta fondi.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione senza scopo di lucro, o Fondazione con finalità

analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Associazione è obbligata a devolvere il suo patrimonio residuo, in caso di scioglimento o per qualunque altra causa estintiva, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le O.N.L.U.S di cui al D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

Le quote associative vengono ogni anno fissate per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono in nessun caso trasmissibili e non sono rivalutabili. Le modalità e le scadenze per il versamento delle quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

b) L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

c) Gli atti, i registri e il bilancio corrente sono pubblici e consultabili presso la sede legale dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 19 maggio 2004

F.to Valentino Lembo

" Ida Rosa Salvo

" Fabio Maria Triulzi

" Michelina detta Michela Graziani

" Maria Angela Bosoni

" Daniela Massari

" Franca Vincenzi

" Guido Peregalli

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED ALLEGATO NEI MIEI ATTI.

MILANO,